

# RASSEGNA STAMPA

del

4 luglio 2016

PRIMO PIANO

Il Sole 24 Ore lunedi 04 LUGLIO 2016

# per l'offensiva anti-elusione l'incognita del dopo-brexit

Il voto del 23 giugno può incrinare l'unità d'intenti tra richieste Ocse, direttive Ue e norme italiane

Non solo stabilità del sistema creditizio e fiscal compact. Tra le partite aperte della "nuova" Unione europea dopo lo shock Brexit c'è il contrasto all'elusione tributaria. Una pratica o meglio una serie di pratiche che, secondo le stime della Commissione curopea, fa venire meno ogni anno nelle casse degli Stati membri una cifra oscillante tra i 50 e i 70 miliardi di euro all'anno.

A Bruxelles si è lavorato molto nelle ultime settimane per arrivare a misure condivise per contrastare quello che a livello Ocse è stato definito con l'acronimo Beps, ossia erosione di base imponibile e spostamento dei profitti in Paesi a fiscalità di vantaggio. Lavoro che nella notte tra il 20 e il 21 giugno si è tradotto in una messa a punto dello schema di direttiva abbozzato già a gennaio dalla Commissione. Messa a punto con cui il Consiglio europeo ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di frenare i tax planning aggressivi delle multinazionali e quella di garantire comunque la redditività delle imprese. Ora però, la vittoria del «leave» al referendum in Gran Bretagna - arrivata appena tre giorni dopo il via libera alla nuova versione della direttiva consegnata alla consultazione del Parlamento europeo - rischia di creare nuovi ostacoli nel cammino a un'offensiva comunitaria contro l'elusione.

Questo in un momento in cui proprio a livello internazionale si cerca di stringere la morsa sui paradisi fiscali per impedire il verificarsi di fenomeni come i Panama papers. Ne è un'ulteriore riprova il vertice allargato svoltosi a Kyoto la scorsa settimana, a cui hanno partecipato non solo i 35 Paesi già aderenti all'Ocse ma anche altri 47 Stati, per un totale di 82 che stanno cercando una convergenza sulle linee di azione delineate lo scorso autunno con il progetto Beps. Proprio la consapevolezza che il sentire comune sempre più diffuso è quello per definire misure certe e condivise contro l'elusione spingerà molto probabilmente l'Unione europea a riaprire il dossier. Certo, ci sarà da capire che cosa farà il Regno Unito e se la sua uscita diventerà un modo per avere le mani più libere sui vincoli che si punta a inserire ad esempio in relazione alla deduzione degli interessi passivi all'interno di grandi gruppi, allo spostamento di profitti verso le società controllate estere, al riallineamento sul trattamento giuridico e fiscale degli strumenti finanziari, Potrebbe, infatti, affiorare la tentazione di giocare da soli e agire sulla leva fiscale per frenare la fuoriuscita annunciata di grandi gruppi sull'onda della Brexit magari a pochi chilometri di distanza verso Dublino, dove già nel recente passato hanno stabilito la loro roccaforte europea grandi player della web economy.

Dall'altro lato, però non si può dimenticare (come osservato sul Sole 24 Ore del 27 giugno) che la Gran Bretagna continuerà comunque a far parte dell'Ocse e quindi non potrà facilmente sottrarsi alle raccomandazioni di maggiori vincoli nelle operazioni infragruppo per le società che operano in più Paesi. Non tanto o non solo sulla previsione di una norma antiabuso generale, su cui l'indicazione è quella di andare a definirla caso per caso all'interno dei trattati come, ad esempio, nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ma più che altro su profili più sostanziali. È il caso del trattamento delle Cfc (controlled foreign companies), dove sia lo schema di direttiva Ue sia le linee d'azione Beps spingono per arrivare a una definizione più uniforme di dove e quando far scattare livello di guardia ed esimenti su tassazione di dividendi e utili prodotti da società oltreconfine.

Anche se, secondo gli addetti ai lavori, forse gli aspetti più innovativi delle nuove norme Ue riguardano sia gli interessi passivi sia il riallineamento della tassazione sugli strumenti finanziari (si vedano nel dettaglio le schede in queste pagine). Guarda caso, due aspetti che toccano da vicino una realtà fortemente "finanziarizzata" come la City di Londra e su cui adesso diventa legittimo chiedersi se il non dover più sottostare alle regole comunitarie (e alle conseguenze per il mancato adeguamento, dalle sanzioni della Commissione alle condanne della Corte di giustizia Ue) sarà comunque bilanciato da quanto verrà deciso in sede Ocse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Parente

PRIMO PIANO

FOCUS. CONTENZIOSI ECCELLENTI

## Le «web companies» tra Entrate e Procura

Le "trattative" continuano frenetiche dietro le quinte. Tra Google e il fisco italiano è in gioco una partita da 227 milioni di euro ma la cifra, per quanto enorme, non esprime in pieno il valore simbolico che l'accordo tra il colosso di Mountain View e l'agenzia delle Entrate avrà sul piano internazionale. La partita che l'Italia e l'Europa stanno giocando contro i giganti del web va al di là del semplice terreno fiscale. Nel continuo riposizionamento dei rapporti di forza tra la Ue e gli Stati Uniti l'offensiva concordata dei paesi del Vecchio continente contro le web companies (tutte, di fatto, statunitensi) assume un'importanza ben più elevata.

L'Italia, per una volta, ha deciso di non starsene alla finestra e di adottare una strategia di attacco per aggredire l'elusione fiscale e l'erosione (artificiale) dei profitti delle multinazionali, Google, Apple, Facebook, Amazon si ritrovano (o si sono ritrovate, come nel caso di Apple) a fare i conti con una duplice offensiva portata avanti contemporaneamente dall'agenzia delle Entrate e dalla procura di Milano, città nella quale le multinazionali del web hanno la loro sede italiana.

Non è un caso che il nuovo procuratore della Repubblica di Milano. Francesco Greco, nel suo discorso di insediamento a metà giugno abbia elencato la lotta ai paradisi fiscali tra le principali sfide che intende affrontare. Da procuratore aggiunto e capo del pool sui reati finanziari, Greco è stato il motore dell'offensiva giudiziaria contro l'elusione fiscale delle web companies.

Il primo risultato di questa strategia ha avuto il suo coronamento alla fine dello scorso anno, quando Apple ha concordato il pagamento di 318 milioni di euro di imposte per chiudere un contenzioso fiscale da 879,7 milioni di euro relativo al periodo dal 2008 al 2014. La pressione dell'inchiesta penale avviata dai magistrati di Milano da una parte, e le richieste dell'agenzia delle Entrate dall'altra, avevano spinto la multinazionale di Cupertino ad aderire a un "verbale" che, per quanto di proporzioni ridotte rispetto alla contestazione iniziale, rappresentava un'ammissione importante delle tesi dei magistrati e del Fisco, e cioé che la società fondata da Steve Jobs possedeva in Italia una stabile organizzazione e doveva dunque pagare le imposte nel nostro paese. Apple, infatti, sottoponeva a tassazione i suoi redditi in Irlanda a un'aliquota compresa tra lo 0,05 e lo 0,06% contro il 27,5% di Ires che avrebbe dovuto pagare in Italia.

Nell'accordo con il fisco, Apple Italia ha dunque riconosciuto l'esistenza di una «stabile e occulta organizzazione» nel nostro paese e ha accettato le contestazioni mosse dall'agenzia delle Entrate. I 318 milioni sono stati versati lo scorso dicembre tramite il modello F24. Un particolare importante dell'intesa è stato l'impegno di Apple Italia a chiedere un accordo di tax ruling con l'agenzia delle Entrate per il quinquennio 2016-2020, accordo che avrà per oggetto la definizione della stabile organizzazione, l'accertamento dei profitti e la percentuale da versare al Fisco.

L'accordo "apripista" con Apple ha costituito un precedente che si cercherà di replicare con le altre multinazionali del web finite nel mirino delle autorità italiane.

La procura di Milano ha nel frattempo chiuso l'indagine su cinque dirigenti di Google ritenuti responsabili dell'evasione fiscale da 227 milioni di euro che i magistrati milanesi contestano alla società di Mountain View. E sarebbero alle battute finali le "trattative" per l'adesione di Google al verbale delle Entrate. Nella contestazione inviata alla società californiana il fisco italiano ha contestato un reddito imponibile non dichiarato di 100 milioni di euro nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013, che avrebbe dovuto comportare il versamento di 27 milioni di euro di imposte. A questa cifra si aggiunge l'omessa effettuazione e versamento delle ritenute sulle royalties per altri 200 milioni di curo. Il totale raggiunge così la cifra complessiva di 227 milioni. Un ammontare che però potrebbe lievitare per gli interessi e le sanzioni che verranno calcolati dall'Agenzia.

Amazon e Facebook si ritrovano nelle stesse condizioni di Apple e Google. Ma non si esclude, anzi è molto probabile, che la società di Jeff Bezos e quella di Mark Zuckerberg non siano le uniche nel mirino dell'offensiva congiunta procura di Milano-Agenzia delle Entrate. Con loro potrebbero esserci tutte le altre web companies (e non solo) che fanno affari in Italia senza dichiarare una stabile organizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Mincuzzi

PRIMO PLANO

# La governance Ue: un rompicapo a 27+1

Meccanismi complessi e iter farraginosi

«L'Unione europea deve rispondere alle preoccupazioni dei cittadini chiarendo i suoi obiettivi e il suo funzionamento» hanno scritto Angela Merkel, Matteo Renzi e François Hollande nella dichiarazione congiunta al termine dell'incontro di una settimana fa a Berlino. Lo schiaffo della Brexit ha infatti riacceso il dibattito su un'Unione troppo distante e incomprensibile.

Vista dall'esterno la governance europea è un meccanismo complesso, un'architettura in continua evoluzione partita da sei Paesi e arrivata oggi a 28 (27 se si esclude Londra, che dovrà avviare le pratiche di divorzio). L'ultima arrivata è la Croazia, che dopo dieci anni di negoziati è entrata nel club il 1º luglio 2013. Al suo interno, come una matrioska, un gruppo di Paesi (oggi 19) che hanno accelerato il passo per costituire un'Unione economica e monetaria, con una sola moneta (l'euro) e dal novembre 2014 una vigilanza bancaria unica sotto l'egida della Bee.

Insieme a questi scatti in avanti una serie di accordi intergovernativi a geometria variabile, da Schengen al fiscal compact per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio.

La struttura portante dell'Unione è composta da tre istituzioni principali che hanno un ruolo attivo come legislatori: la Commissione Ue, il Consiglio dell'Unione europea e l'Europarlamento. Accanto a loro c'è il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo. Non ha potere legislativo, ma definisce le priorità strategiche della Ue, dando un impulso politico.

Come vengono prese le decisioni? A proporre le leggi (direttive o regolamenti) è la Commissione Ue. Prima di compiere questo passo l'esecutivo europeo consulta le parti interessate come le organizzazioni non governative, le amministrazioni locali e i rappresentanti dell'industria e della società civile. Cittadini e imprese possono inoltre partecipare alle consultazioni online per dire la loro. Sul sito della Commissione Ue le consultazioni oggi attive sono 34. Le proposte di legge presentate dalla Commissione Ue sono sottoposte a un doppio esame, perché devono passare al vaglio del Consiglio Ue e dell'Europarlamento. Nel primo siedono i ministri di ciacun Paese a seconda del tema trattato. Il nome della squadra è uno solo, ma le formazioni possibili sono dicci. I più noti sono il consiglio Affari generali, che riunisce i responsabili degli esteri dei vari Paesi e ha un ruolo di coordinamento, e anche quello Ecofin, dove siedono i ministri dell'economia e della finanze. Circa l'80% della legislazione viene adottata a maggioranza qualificata. Questo significa che un provvedimento passa se è favorevole il 55% dei voti (in pratica 16 Paesi su 28) e se la proposta è sostenuta da Stati membri che rappresentano almeno il 65% della popolazione Ue. Basti pensare che da sole Italia, Francia, Germania e Spagna valgono la metà della popolazione totale.

L'Europarlamento è l'unica istituzione europea eletta a suffragio universale e conta oggi 751 membri. Non è un semplice organo consultivo, anzi con i Trattati di Maastricht, Amsterdam e Lisbona ha visto progressivamente accrescere il proprio potere, che viene chiamato in gergo «codecisione». Su alcune tematiche come governance economica, energia, immigrazione, trasporti, ambiente e protezione dei consumatori il potere dell'Assemblea (che si riunisce a Bruxelles e a Strasburgo) ha infatti lo stesso peso di quello del Consiglio Ue. Le due istituzioni esaminano le proposte e propongono emendamenti. Se non ricscono a trovare un accordo su questi ultimi si passa a una seconda lettura. In assenza di un'intesa, entra in gioco un comitato di conciliazione che cerca di trovare una soluzione. Non sempre ci riesce. Prova ne sono le 400 proposte che la Commissione, in nome della lotta alla burocrazia, ha ritirato dal 2006 a oggi, con un livello record (73) nel 2015.

Mettere in moto un meccanismo così complesso non è semplice, anche perchè in alcuni casi l'introduzione di un provvedimento richiede una sorta di rivoluzione copernicana nei Paesi membri. Per approvare il regolamento sulla vigilanza unica affidata alla Bce ci sono voluti per esempio 2 anni e 5 mesi. Il negoziato sulla «direttiva Pnr», che obbliga le compagnie aeree a comunicare alle autorità competenti i dati sui passeggeri per contrastare il terrorismo, è invece durato ben 5 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

# Efta, See o su misura: il rebus degli accordi

Dopo il voto la Gran Bretagna ha davanti tre ipotesi di adesione per evitare l'isolamento

Un divorzio per ricominciare. Ma come? Che cosa faranno gli inglesi dopo l'addio all'Unione europea per non ritrovarsi in un totale isolamento? A parte l'adesione individuale (e non più come membri Ue) all'Organizzazione mondiale del commercio, e forse la conclusione di accordi bilaterali con Paesi del Commonwealth, è probabile che il Regno Unito

cerchi di inserirsi in accordi di libero scambio su scala europea.

Innanzitutto Londra potrebbe decidere di tornare a far parte dell'Efta, che aveva fondato ma poi lasciato per aderire alla Comunità europea. Questo ricostituirebbe una specie di mercato unico con i quattro Paesi dell'associazione (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), ma di per sé non creerebbe alcuna relazione con i Paesi Ue. Per poter riallacciare i rapporti con Bruxelles, Londra potrà scegliere se aderire, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein, anche all'accordo Ue-Efta sullo Spazio economico europeo (See) o stipulare un'intesa ad hoc, come ha scelto la Svizzera. La prima soluzione sarebbe probabilmente la più rapida, in quanto il Regno Unito, come membro Ue, attualmente è già parte del See. Almeno per buona parte del mercato unico europeo, Londra uscirebbe dalla porta ma rientrerebbe dalla finestra See. Dopo 43 anni di matrimonio con l'Unione all'insegna di un rapporto altalenante, la Gran Bretagna si troverebbe però in questo caso sullo stesso piano di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che non hanno mai fatto parte del club europeo. Un'ipotesi che non piace al leader di Ukip, Nigel Farage, mentre il ministro tory Jeremy Hunt sarebbe favorevole a una sorta di «Norway plus» per strappare ulteriori concessioni.

Va detto che i Paesi dello Spazio economico europeo possono competere con gli Stati Ue per aggiudicarsi i finanziamenti in 13 programmi europei. Tutti e tre, per esempio, sono inclusi in Erasmus+, mentre solo Norvegia e Islanda sono in corsa per Horizon 2020. La Norvegia beneficia poi del sistema di navigazione satellitare Galileo e del Programma statistico europeo (Esp). Tutto questo ha però un costo: nel 2015 Oslo ha infatti versato al bilancio Ue un contributo di 774,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 705,2 milioni del 2014. L'Islanda partecipa in tutto a 12 programmi Ue e lo scorso anno ha staccato un assegno da 17,3 milioni, mentre il Liechtenstein aderisce a tre

programmi e ha versato 4,5 milioni.

La seconda soluzione seguirebbe il modello "svizzero": un pacchetto di accordi ad hoc, tra Londra e la Ue, che comprende non solo un accordo di libero scambio, ma anche intese settoriali che coprano tutti i settori di integrazione su cui le parti trovino un'intesa. Anche la Svizzera stacca un assegno al bilancio Ue, che nel 2015 è stato pari a 322,4

milioni, in rialzo rispetto ai 331,2 milioni del 2014.

Se però le parti decidessero di mantenere un sistema più coerente e strutturato di relazioni, che prevedano azioni e procedure comuni, lo strumento migliore sarebbe la conclusione di un accordo di associazione fra la Ue e Londra (regolato dall'articolo 217 Tfue). Un'associazione che sarebbe probabilmente assai diversa da quella conclusa fra Bruxelles e la Turchia e forse più simile a quella "super associazione" che si era stabilita nei più recenti accordi di preadesione dei nuovi Stati che si avvicinano all'Unione. In tal caso si potrebbe anche configurare un accordo di (pre) recesso, preliminare a un più definitivo accordo di associazione.

È evidente che le soluzioni "su misura" richiederebbero un negoziato più lungo e litigioso, ma meglio rispetterebbero le dimensioni, l'importanza e l'attuale alto grado di integrazione, dovuto ad anni di piena membership, del partner inglese e

potrebbe consentire di continuare a condividere molti aspetti del quadro esistente.

Qualunque sia il modello prescelto, il problema sarà però il contenuto dei futuri accordi che dovranno regolare il recesso britannico. Agli inglesi interessano notoriamente la circolazione dei capitali, dei servizi finanziari e delle imprese. Sulla circolazione delle merci da sempre considerano inutile l'armonizzazione degli standard di sicurezza e qualità dei prodotti: nella stampa d'Oltremanica abbondano luoghi comuni su una Ue che misura la lunghezza delle zucchine. La circolazione delle persone, poi, è qualcosa a cui sono diventati decisamente ostili ed è stata proprio una delle cause della crisi di rigetto. Ma in ogni negoziato bisogna essere d'accordo in due e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, la scorsa settimana ha già chiarito che su un aspetto non si tratta: Londra non avrà un accesso su misura al mercato interno. Comunque vada, la strada si preannuncia in salita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di Chiara Bussi Lucia Serena Rossi

# Precompilata, ultimi controlli su bonus e redditi

Spese sanitarie, immobili e sconti le voci da verificare - Chi accelera l'invio rispetto al 22 luglio «prenota» il rimborso

La corsa alla dichiarazione dei redditi precompilata è entrata nell'ultimo miglio. Chi si affida al faj-da-te online ha tempo fino al 22 luglio per inviare il modello 730 alle Entrate, ma i Caf e i professionisti - per beneficiare di questi tempi supplementari - dovranno aver trasmesso l'80% dei modelli già entro giovedi 7 luglio, e anche per questo motivo hanno iniziato nei giorni scorsi l'inoltro massivo delle dichiarazioni. E comunque, anche ai privati conviene affrettarsi, per non rischiare di far slittare eventuali rimborsi alle buste paga e ai cedolini di competenza di agosto.

Nel frattempo, partendo dalle segnalazioni dei privati e degli operatori professionali, si può ricostruire una griglia delle avvertenze per la gestione del 730-2016. Un modello precompilato che si presenta più ricco di dati di quello dell'anno scorso - dalle spese sanitarie a quelle per la frequenza di università pubbliche -, ma che impone un'attenta analisi per scoprire se e dove servono modifiche e integrazioni.

#### Scontrini e ricevute mediche

Il caso più comune di correzione sarà probabilmente quello delle spese sanitarie. Secondo le elaborazioni del Caf Acli, sono presenti in sette dichiarazioni su dieci. Ma, soprattutto, nel 90% dei casi in cui ci sono spese mediche ci sono anche scontrini farmaceutici. E proprio gli scontrini quest'anno sono presenti nella precompilata solo se preceduti da prescrizione medica, con l'esclusione di tutti i farmaci da banco venduti senza ricetta. Senza contare le altre spese escluse, come quelle effettuate presso ottici, parafarmacie e fisioterapisti.

«Bisogna ricordare che le spese sanitarie vanno sempre rapportate alle situazioni soggettive», osserva Massimo Bagnoli, che con Mauro Soldini guida la Consulta dei Caf. La segnalazione vale anche per le spese mediche per i figli a carico: anche quando il contribuente le ha trovate nella precompilata potrebbe servire un ritocco. A volte la percentuale di effettivo sostenimento della spesa è diversa da quella di carico dei figli, e in queste situazioni bisogna fare attenzione alla diversa attribuzione nel 730 (che ricalca la situazione indicata nella certificazione unica) e alla congruenza di entrambi i modelli dei genitori.

La qualità dei dati non è sempre uniforme, come rilevano gli operatori sul territorio. «Abbiamo trovato precaricate fino al 100% delle spese mediche, comprese quelle che non avrebbero dovuto essere presenti - precisa Claudio Zaccarin, amministratore delegato di Caf Nord-Est -, ma altre dichiarazioni erano invece a zero».

#### Gli sconti sulla casa

Tra le agevolazioni, un dato che c'era già l'anno scorso è quello degli interessi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, detraibili al 19 per cento. Per ora è presto per dire se il secondo anno abbia migliorato ulteriormente l'affidabilità dei dati. Di certo, vanno monitorate eventuali variazioni avvenute nel 2015 (si veda il grafico), così come i casi - per la verità piuttosto rari negli ultimi anni - in cui il prestito ottenuto sia di importo maggiore rispetto al prezzo d'acquisto: in queste situazioni, anche se la differenza finanzia i lavori di ristrutturazione, gli oneri detraibili sono solo quelli per l'acquisto.

Una novità di quest'anno è la presenza - solo nel prospetto informativo - dei bonifici per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. Anche qui, prima di trascrivere le cifre nel modello va riscontrato che tutto sia corretto: un unico pagamento, per esempio, potrebbe comprendere anche spese non agevolate.

#### Il controllo dei dati

La linea più prudente è quella di riscontrare tutti i dati precaricati. E questo vale sia per i privati, sia per gli intermediari. «Stiamo controllando una ad una tutte le informazioni

LE SPESE MEDICHE CON SCONTRINI 90 PER CENTO La presenza di scontrini per farmaci in caso di spese sanitarie

precaricate, anche i dati ripresi dalle Cu», precisa Alberto Focacci, direttore Cia Toscana Nord, che segue i Caf della Confederazione italiana agricoltori di Lucca e Massa Carrara. Rispetto alle Cu, il dato mancante, soprattutto a fronte di certificazioni multiple, può essere quello del numero dei giorni lavorati, come già successo l'anno scorso.

Sempre in tema di Cu, l'avvertenza che arriva dai Caf 50&Più è specifica per i pensionati: «Devono fare attenzione alle rettifiche delle certificazioni che a volte l'Inps effettua», osserva il responsabile fiscale Romeo Melucci. Se la rettifica viene ignorata, o arriva dopo l'invio del 730, bisogna correggerlo.

#### La prima tranche di invii

Secondo la Consulta nazionale, i 730 inviati dai Caf al 30 giugno scorso erano 7,5 milioni. «Una cifra sostanzialmente in linea con il 2015 - spiega la responsabile fiscale Stefania Trombetti -, ma per i prossimi giorni e fino al 7 luglio sono pronti a partire altri massicci invii». La sensazione degli intermediari è quella di una sostanziale tenuta: «Non abbiamo l'impressione di un calo di affluenza ai nostri sportelli - commenta Bagnoli - e ci aspettiamo di chiudere la campagna allo stesso livello del 2015».

D'altra parte, venerdi scorso il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, ha sottolineato come a tre settimane dal 22 luglio gli invii dei privati abbiano già superato il totale del 2015: 1,5 milioni contro 1,4. Di certo, ogni contribuente è chiamato a decidere se rivolgersi a un intermediario o affidarsi al fai-da-te, tenendo conto della propria conoscenza fiscale e informatica, oltre che del numero di integrazioni necessarie e dell'entità del rimborso in gioco. Sono queste, in fin dei conti, le variabili che guideranno le decisioni di pensionati e dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di Cristiano Dell'Oste Valeria Uva

# Il processo online conquista spazio soltanto nel rito civile

### I Tar rinviano e il tributario ancora sperimenta

Il processo amministrativo non vuole disfarsi della carta. Oggi avrebbe dovuto essere, di fatto, il primo giorno di piena operatività del processo telematico, dopo il debutto fissato per il 1º luglio e dedicato - come sempre accade in questi casi - soprattutto a prendere le misure. Invece, se ne riparlerà tra sci mesi, il 1º gennaio 2017. Nella tarda serata di giovedì, infatti, il Governo ha deciso che i tempi non erano ancora maturi e con il decreto legge 117/2016 ha optato per la proroga. L'ennesima.

Uno scenario che nessuno si aspettava e prospettava. Non i giudici e neanche gli avvocati, che erano pronti a partire. Tanto che proprio per il 1º luglio era stato fissato a Genova il congresso nazionale dell'Unione degli avvocati amministrativisti, con l'intenzione, tra l'altro, di tracciare le prospettive del processo telematico. Ed è proprio da quel palco che il presidente di Palazzo Spada, Alessandro Pajno, ha commentato che «un Paese che rinvia è un Paese che non vuole affrontare la realtà», stigmatizzando «una circostanza molto italiana che non ci riporta alle migliori abitudini». Più diretto Umberto Fantigrossi, presidente dell'Unione: «È stato un fulmine a ciel sereno. Basta essere trattati da sudditi».

Sta di fatto che per altri sei mesi si continuerà con i vecchi metodi, con buona pace dei propositi di snellimento del contenzioso che si ripongono nel processo informatico e che, a giudicare dai risultati raggiunti nel civile, hanno un fondamento. Se non altro, Tar e Consiglio di Stato potranno continuare a sperimentare il giudizio telematico, con l'auspicio che il considerevole arretrato - oltre 240mila cause presso i tribunali e più di 26mila al Consiglio di Stato - abbia i tempi contati.

#### Il processo civile

Compie invece due anni l'utilizzo obbligatorio della telematica per depositare gli atti nel processo civile: è scattato il 30 giugno 2014 per i nuovi procedimenti e il 31 dicembre dello stesso anno per tutti gli altri. Le corti d'appello sono partite invece il 30 giugno 2015.

A maggio 2016 i depositi telematici da parte di avvocati e professionisti sono stati quasi 771mila, con un aumento del 33% rispetto a maggio 2015. Alla base dell'incremento l'estensione dell'obbligo alle Corti d'appello e, soprattutto, la crescita dell'utilizzo della procedura online anche per gli atti introduttivi; per questi ultimi il canale web è facoltativo (così come per le costituzioni in giudizio) ma in dodici mesi il suo utilizzo è più che raddoppiato (+105%).

Il bilancio è «positivo – afferma Paolo Ponzio, componente della giunta dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua) – anche perché ha ridotto l'impatto della soppressione dei piccoli tribunali, che ha allontanato gli uffici giudiziari da molti avvocati». Restano però, rileva Ponzio, «alcune criticità. Intanto, le interruzioni del sistema, frequenti in alcune sedi. Inoltre, la persistenza di un processo cartaceo parallelo. La richiesta delle "copie di cortesia" da parte degli uffici giudiziari è comprensibile, perché i magistrati non possono studiare a video gli atti di causa, spesso voluminosi. Ma questa necessità viene fatta ricadere totalmente sugli avvocati».

Il problema delle "copie di cortesia" è in testa alle criticità evidenziate dall'Aiga (associazione italiana giovani avvocati), anche perché – come spiega Antonio Tesoro, del dipartimento processo telematico dell'associazione – «il ministero ha chiarito che la copia cartacea non può essere chiesta agli avvocati, ma devono essere le cancellerie a prepararla». Non c'è solo il problema della carta. Fra le difficoltà Tesoro sottolinea anche «il divieto di usare per le notifiche alle pubbliche amministrazioni il registro Ipa, che è completo, a differenza dell'elenco tenuto dal ministero della Giustizia che contiene solo il 40% degli indirizzi» e «le diverse regole tecniche adottate per i vari tipi di processo».

«Il fatto che il civile e l'amministrativo useranno due sistemi diversi è incomprensibile», dice l'avvocato Carla Secchieri, consigliere nazionale del Cnf. «Il sistema sta andando a regime – continua Secchieri - e anche i fermi tecnici improvvisi si stanno risolvendo. Ma l'avvocato generalista esiste ancora e quindi il sistema deve essere unico, anche perché si tratta sempre di deposito degli atti. Abbiamo altri sei mesi di tempo per parlarne. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni».

Non sono solo gli avvocati a utilizzare di più il web. È cresciuto infatti anche il numero dei provvedimenti nativi digitali messi a punto dai magistrati. Si tratta cioè degli atti generati fin dall'inizio attraverso il sistema telematico e non, ad esempio, prima creati in word e poi scansionati. In un anno (da maggio 2015 a maggio 2016) sono cresciuti del 31 per cento. Una tendenza che al ministero della Giustizia giudicano positivamente in quanto facilita la circolazione degli atti e la conoscenza degli orientamenti. Via Arenula sottolinea inoltre che l'Italia è l'unico Paese in Europa che ha

informatizzato il processo civile.

#### Il processo tributario

Al momento solo le commissioni tributarie di Toscana e Umbria stanno sperimentando il processo telematico. Altre sei Regioni si "convertiranno" al digitale dopo l'estate, seppure sempre in via sperimentale e facoltativa. Dal 15 ottobre partiranno Abruzzo e Molise, un mese dopo Piemonte e Liguria e dal 15 dicembre Emilia Romagna e Veneto.

Umbria e Toscana sono, invece, in pista dal 1º dicembre scorso e dal 1º gennaio a oggi solo il 4,5% dei depositi è stato effettuato in modalità telematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di Antonello Cherchi Valentina Maglione Bianca Lucia Mazzei

Giovanni Parente

PRIMA PAGINA

II Sole 24 Ore lunedi

Innovazione/1. Le previsioni Assinform-Confindustria Digitale

# Tecnologie digitali: le imprese spingono sugli investimenti

### Nel 2016 la spesa potrebbe superare i 37 miliardi

Ripartono gli investimenti delle imprese in tecnologie digitali. Il 2016 potrebbe terminare con una crescita del 2,1% della spesa delle aziende e si dovrebbero superare i 37,1 miliardi. Si confermerebbe così il trend positivo iniziato lo scorso anno con un +1,8% dopo la crescita zero del 2014. Dalle previsioni per il trienno 2015-2018 si nota un'accresciuta propensione agli investimenti con una media del 2,4%, ma alcuni settori riusciranno a fare meglio. E il caso dei comparti finanza, assicurazioni e banche (+3,4%), energia e utilies (+4,3%), trasporto di persone e merci (+3,7%), sanità (3,6%). Il manifatturiero dovrebbe essere allineato alla media con un +2,5 per cento.

Settori che rappresentano la punta di diamante di chi percorre la via dell'innovazione digitale per rimanere agganciato ai competitor globali. Diversa la situazione in altri comparti, in cui è attesa una crescita meno incisiva: in alcuni casi si tratta di dinamiche strutturali legate alle dimensioni delle aziende, mentre nel caso della pubblica amministrazione il nodo è rappresentato dai fondi: per le amministrazioni centrali e la Difesa non si profilano particolari problemi (+2% nel triennio) nella direzione dei progetti di rinnovamento portati dalla strategia per la crescita digitale. Ben diverso lo scenario per gli enti locali: stretti tra i tagli dei trasferimenti portati dal Patto di stabilità soffriranno per una limatura (-1.5%) delle risorse.

É quanto emerge dallo studio «Il digitale in Italia 2016», che sarà presentato domani a Milano nel corso dell'evento «Impresa 4.0 - Per una industria italiana più competitiva nell'era digitale» promosso da Assinform e Confindustria Digitale.

«La ripresa della spesa è un risultato positivo, che mostra come il mondo business abbia imboccato la strada della ripresa degli investimenti stabili, puntanto in modo particolare sui digital enabler» commenta Giancarlo Capitani, presidente di NetConsulting Cube.

In ambito business, nella maggior parte dei casi gli investimenti puntano alla digitalizzazione dei processi, per migliorare e rendere ancora più pervasivo il rapporto con i clienti. Ci sono, poi, pilastri tecnologici trasversali come il mobile, che diventerà - evidenzia lo studio - la principale voce di spesa. Analogamente si assisterà all'avanzata del cloud computing, dei big data e della sempre più indispensabile sicurezza di queste soluzioni.

«È un'Italia a macchia di leopardo con le grandi imprese che innovamo, mentre le medio-piccole fanno un'innovazione più tradizionale - sottolinea Capitani -. Inoltre sul Mezzogiorno continua a pesare un forte gap e incide la carenza di soft skill che in azienda integrano le varie competenze».

Per quanto riguarda i settori, il più evoluto è quello delle tle e dei media, al primo posto con 8,1 miliardi di spesa digitale previsti nel 2016. Qui le aziende puntano ad approfondire la profilazione dei clienti e delle loro abitudini di consumo, proseguendo gli investimenti nella banda ultralarga. Nonostante le turbolenze il manifatturiero è al secondo posto in termini di spesa con 7 miliardi e precede di poco le banche. L'industria, secondo lo studio, sta accelerando gli investimenti in soluzioni per la gestione della catena della distribuzione. l'Erp, anche se la maggior crescita si vedrà con l'Internet delle cose (IoT), applicata, un domani, all'automazione industriale, alla logistica e alla gestione del ciclo di vita del prodotto. Qui si intersecano la strada dell'analisi dei big data, una delle priorità per le imprese insieme alla sicurezza. Il cloud computing sarà "chiuso" per le grandi imprese, mentre per le Pmi si seguirà il modello "pubblico".

«Andrebbe premiato chi investe in progetti digitali che favoriscono le iniziative di sistema in un distretto o lungo una filiera, coinvolgendo fornitori e clienti - osserva Alessandro Perego, della School of Management del Politecnico di Milano -. Un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal sistema bancario, che dovrebbe essere più capace di finanziare progetti di innovazione digitale anche in aziende meno robuste dal punto di vista dei fondamentali normalmente considerati».

Il mondo del credito, nonostante un biennio difficile e l'arrivo di nuovi player non tradizionali, punta a piani che dovrebbero migliorare l'operatività e innovare i servizi alla clientela. Strategie che spingono all'insù gli obiettivi di spesa verso i 6,8 miliardi a supporto dell'internet banking e dell'automazione delle filiali, che nelle intenzioni sarà il principale driver. In una situazione analoga si trovano le assicurazioni, che guardano alle black box (IoT) per ridurre i rischi e migliorare la gestione del rischio, insieme a mobile, big data e cloud computing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA PAGINA

Il Sole 24 Ore Junedi 04 LUGLIO 2016

Reti idriche. Per migliorare efficienza e distribuzione servirebbero 80 euro per abitante: ora sono soltanto 34

### Deficit di investimenti del 60%

Attraverso i tubi perdite del 40% - Un italiano su cinque senza servizi di depurazione

Il surplus di polemiche politiche e il deficit di investimenti sono le due caratteristiche strutturali della gestione dell'acqua in Italia, e aprono le falle di una rete idrica che ormai arriva a perdere il 40% dell'acqua immessa nei tubi e di una rete di depurazione che ancora dimentica circa il 20% degli italiani.

Qualche passo in avanti, in realtà, è arrivato, da quando anche il servizio idrico ha trovato una propria Authority di settore (quella che già si occupava di energia elettrica e gas e ora, con la riforma Madia, comincerà a guardare anche a pullman, tram e metropolitane) e un sistema tariffario stabile. In Parlamento, invece, la parola d'ordine dell'«acqua pubblica» continua a tenere banco e a infiammare il dibattito fra i Cinque Stelle che hanno sostenuto la proposta di legge popolare sul tema e il Pd accusato di averla stravolta alla Camera (ora il testo è al Senato).

Come spesso capita, però, i numeri sono più utili delle polemiche a inquadrare la situazione. I più aggiornati sono stati presentati la scorsa settimana da Utilitalia, l'associazione delle imprese attive nell'acqua, nell'energia e nell'igiene ambientale, in audizione al Senato proprio sul disegno di legge dell'«acqua pubblica». Per recuperare terreno, chiudere i buchi della rete idrica e migliorare efficienza nella distribuzione e nella depurazione l'Italia dovrebbe garantire un livello di investimenti da 80 euro ad abitante, pari a quello registrato in Francia e Germania mentre il Regno Unito vola intorno ai 100 euro a testa. Oggi, però, gestori e fondi pubblici arrivano a fatica intorno ai 34 euro per cittadino, con un "deficit" che quindi sfiora il 60 per cento. In valore assoluto, significa investimenti all'anno per circa 2 miliardi invece dei 5 di cui ci sarebbe bisogno.

A volerlo cercare, qualche dato positivo però non manca. In questi anni difficili per la finanza pubblica, prima di tutto, il settore non ha visto il crollo di spesa in conto capitale che ha caratterizzato tutta la pubblica amministrazione territoriale, ma ha vissuto un andamento altalenante di anno in anno ma sostanzialmente stabile nel lungo periodo. Lo scossone prodotto sulle tariffe con il referendum 2011, che sempre in nome dell'«acqua pubblica» aveva in realtà cancellato il sistema di remunerazione degli investimenti, è stato superato con il lavoro dell'Autorità di settore, che ha costruito un metodo tariffario stabile che misura il conto a carico degli utenti anche in base agli investimenti programmati e ad alcuni indicatori di qualità del servizio (dai tempi di allaccio alla rapidità delle risposte agli utenti).

È la stessa Authority, però, a spiegare nella sua ultima relazione annuale che con le sole tariffe non si può andare troppo lontano. In media la spesa annuale per una famiglia-tipo di tre persone che consuma 150 metri cubi è di 249 euro, e la cifra «appare idonea a finanziare circa la metà degli investimenti programmati», che a loro volta sono più bassi del bisogno effettivo. I gestori, dal canto loro, sottolineano che le tariffe italiane valgono «un terzo di quelle francesi e un quarto di quelle tedesche», ma una loro moltiplicazione si scontra con ostacoli politici e tecnici evidenti.

Per cambiare la situazione, allora, potrebbe rivelarsi utile completare l'attuazione delle riforme che finora con successi alterni hanno spinto per l'aggregazione, con l'obiettivo di creare gestori più grandi e quindi in grado di sostenere investimenti e trovare finanziatori. Oggi il 90% degli abitanti è servito da 232 gestori d'ambito, ma ci sono ancora nel Paese 1.957 micro-gestioni in economia (il Comune, anche piccolissimo, svolge direttamente il servizio) dove la capacità di investimento è prossima allo zero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Trovati

Il Sole 24 Ore lunedi 04 LUGLIO 2016

PRIMA PAGINA

Lavoro. La denuncia di conformità è obbligatoria anche per i «vecchi» patti sindacali già comunicati alle direzioni territoriali

# Produttività, check-up sulle intese

I controlli sugli accordi per detassare i premi di risultato prima del deposito del 15 luglio

Restano pochi giorni per depositare alle direzioni territoriali del Lavoro gli accordi dei premi di produttività riferiti al 2015: il termine inizialmente fissato al 15 giugno scorso, da parte del decreto interministeriale 25 marzo 2016, è stato prorogato al 15 luglio 2016, con avviso del ministero del Lavoro. E la disciplina su queste intese è stata anche chiarita dalla circolare congiunta Lavoro-Entrate n. 28/E/2016.

Ma prima del deposito che - si ricorda - deve avvenire attraverso la procedura telematica messa a disposizione sul sito Cliclavoro è necessario porre attenzione ad alcuni aspetti. Anche perché il deposito dell'intesa è propedeutico all'applicazione della detassazione (ossia l'imposta agevolata del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali) agli emolumenti incentivanti effettuati nel periodo d'imposta 2016 e successivi.

#### L'idoneità dell'accordo

In primo luogo, occorre verificare il presupposto fondamentale per avere accesso all'agevolazione ossia la presenza di un contratto collettivo aziendale (o l'applicazione di un accordo sindacale territoriale) con le caratteristiche richieste dal Dm del 25 marzo 2016 e sottoscritto secondo i canoni individuati dall'articolo 51, del Dlgs 81/2015: l'intesa deve essere firmata da associazioni e rappresentanze sindacali che siano espressione di organizzazioni dotate di rappresentatività comparativa a livello nazionale. Qualsiasi altra fonte regolatrice di meccanismi premiali non è idonea allo scopo.

Anche nel caso in cui le erogazioni di produttività si riferiseano a premi di risultato o di partecipazione agli utili relativi al 2015 (corrisposte nel 2016 o negli anni successivi) l'applicazione del trattamento di favore è sempre condizionata al rispetto delle condizioni individuate dalla legge 208/2015 e dal Dm attuativo: in sostanza, come esplicitato dalla circolare 28, deve sussistere una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai parametri di misurazione indicati dal Dm.

L'intervento di prassi apre anche alla "sistemazione" degli accordi non conformi alla disciplina descritta ovvero ad una sorta di upgrade di quelli già coerenti ma ai quali si vogliono inscrire nuove formule incentivanti, quali la distribuzione di utili al dipendente o la sostituzione del premio in misure di welfare; così, le parti potranno adattare le intese stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio rivisitandone le clausole ed uniformandole al contesto delineato, attraverso la sottoscrizione di un accordo integrativo (da depositare nel termine di 30 giorni dalla stipula).

In questa ipotesi saranno però detassabili solo gli emolumenti corrisposti in data successiva alle integrazioni.

#### Le scadenze

I termini di deposito differiscono a seconda delle casistiche passate in rassegna. Si possono individuare due distinti regimi temporali:

contratti collettivi stipulati prima del 16 maggio 2016 (data di pubblicazione del Dm del 25 marzo) che dovranno, appunto, essere depositati entro il prossimo 15 luglio. Questa scadenza riguarda anche le intese sottoscritte nel 2015 o in precedenza – che abbiano validità pluriennale - purché conformi all'attuale regolamentazione. Le aziende che hanno già depositato le intese non sono tenute a farlo di nuovo, ma dovranno comunque effettuare la denuncia telematica di conformità, indicando nel modulo la data del deposito e la Dtl presso la quale lo stesso è avvenuto.

gli accordi sottoscritti dal 16 maggio scorso devono essere depositati entro 30 giorni dalla firma, insieme alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del Dm, contenuta nel modulo online.

In ogni caso il deposito deve sempre avvenire prima dell'effettiva corresponsione degli elementi premiali.

#### © RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Alessandro Rota Porta

Legge di Stabilità. Le istruzioni della circolare 26/E confermano alcune indicazioni favorevoli diffuse in circostanze analoghe

# L'assegnazione lima il dividendo

Immobili tassati al netto della sostitutiva pagata dalla società - Perplessità per l'usufrutto

L'operazione di assegnazione/cessione agevolata di immobili ai soci o trasformazione in società semplice è certamente uno dei passaggi operativi più importanti di questo periodo ed era molto atteso il chiarimento degli effetti tributari che si manifestano sul socio. Nei giorni precedenti la pubblicazione della circolare 26/E, si era infatti diffusa la voce di un possibile ripensamento (in senso peggiorativo per il contribuente) dell'agenzia delle Entrate rispetto ai chiarimenti forniti in altre occasioni legislative simili.

#### La conferma

Nella circolare 26/E, invece, si conferma il punto di fondamentale importanza, secondo cui l'imponibile su cui la società versa l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%, va riconosciuto in riduzione del dividendo che eventualmente si produce sul socio di società di capitali se sono attribuite riserve di utili. In linea generale si può dire che -qualunque riserva sia attribuita - il pagamento dell'imposta sostitutiva esprime effetto definitivo e liberatorio per il socio limitatamente all'imponibile su cui la stessa imposta viene determinata.

Quindi il socio persona fisica di una società di capitali determinerà l'effetto dell'assegnazione agevolata, nella quale sono attribuite riserve di utili, tramite le seguenti successive mosse:

si parte dal valore normale dell'immobile ( nel senso di catastale se favorevole) che costituisce il valore di riferimento fiscale del dividendo ex articolo 47, comma 3 del Tuir);

si sottrae l'importo su cui la società versa la sostitutiva dell'8% o 10,5%;

questo valore nettizzato rappresenta il dividendo da tassare con ritenuta d'imposta, se si tratta di partecipazione non qualificata, o inserimento nel reddito complessivo per il 49,72%, per una partecipazione qualificata, nel modello Unico 2017.

Nella circolare viene confermato, inoltre, che si applicano le norme dell'articolo 47 del Tuir che non siano espressamente disapplicate dalla legge 208/15. Tra quelle disapplicate c'è la presunzione di priorità nella distribuzione di riserve di utili rispetto a quelle di capitale (articolo 47, comma 1); passaggio sul quale, invece, vi è un'inattesa interpretazione restrittiva da parte delle Entrate. Si sostiene, infatti, che la disapplicazione della presunzione si attua solo nel limite su cui viene versata l'imposta sostitutiva: quindi si dovrebbe concludere che, nel caso in cui non venisse versata alcuna imposta sostitutiva (valore catastale inferiore a quello fiscale/contabile), la presunzione tornerebbe a essere applicata in pieno. Fermo restando che il problema è civilistico, cioè la necessità di rispettare, nella scelta delle riserve da attribuire, il vincolo di disponibilità di ciascuna riserva stessa - principio mai disapplicabile - desta qualche perplessità sul piano strettamente fiscale la tesi espressa dalle Entrate, che non sembra aderente al dato letterale dell'articolo 1, comma 118 della legge 208/15.

#### Immobili e usufrutto

Un particolare aspetto nella distribuzione del dividendo in natura (immobile) emerge quando la partecipazione è gravata da usufrutto. Sul punto la circolare afferma che ai fini del requisito soggettivo (socio in essere al 30 settembre 2015) si deve assumere il solo soggetto titolare della nuda proprietà. Si dovrebbe aggiungere, tuttavia, che il socio che ha diritto a percepire il dividendo (in questo caso in natura rappresentato dall'immobile) è pur sempre il solo usufruttuario, il che potrebbe avvalorare la tesi secondo cui quest'ultimo potrebbe essere divenuto tale anche dopo il 30 settembre 2015: l'operazione resta agevolata (in capo alla società e all'usufruttuario) se il nudo proprietario era socio al 30 settembre. Sul punto, molto delicato, sarebbe opportuna una conferma da parte delle Entrate.

#### Effetti sul socio

Un altro aspetto sul quale la circolare non interviene in senso definito è il riflesso sul socio del versamento dell'imposta sostitutiva per affrancare le riserve in sospensione d'imposta. È chiaro che tutti gli operatori gradirebbero un' interpretazione favorevole che dichiari l'assenza di qualunque dividendo in capo al socio, ma a nostro parere è arduo sostenere tale effetto, che peraltro renderebbe parodossale la situazione delle società che, quando hanno rivalutato l'immobile, hanno versato l'imposta sostitutiva del 10% per affrancare le riserve; costoro distribuendo le riserve di utile già affrancate, attribuirebbero un dividendo tassabile sul socio, mentre le società che affrancano ora , pagando il 13% ( solo 3 punti percentuali in più) eliminerebbero l'effetto sul socio, il che equivale a dire che chi ha pagato prima viene penalizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni. In cerca di conferma ufficiale lo slittamento al 22 agosto per la scadenza

# Il modello 770 fa spazio ai crediti compensati in F24

### Cosa cambia nella compilazione per i sostituti d'imposta

Nel rinnovato modello semplificato 770/2016 dovranno essere esposti tutti i crediti, compresi quelli utilizzati in compensazione esterna, cioè utilizzati in F24.

È questa la principale novità della dichiarazione del sostituto d'imposta relativa all'anno 2015, la cui scadenza dovrebbe slittare dal 1º agosto (il 31 luglio cade di domenica) al 22 agosto 2016, previa conferma ufficiale da parte dell'amministrazione finanziaria.

Lo slittamento ha la sua fonte nel comma 11-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006 che rinvia al 20 agosto tutte le scadenze fiscali comprese nei primi 20 giorni del medesimo mese. Ma poiché quest'anno il 20 agosto cade di sabato, il termine dovrebbe slittare al 22 agosto.

Da questa data decorreranno i 90 giorni entro cui sarà possibile presentare la dichiarazione senza che sia considerata omessa, utilizzando il ravvedimento operoso e quindi versando la sanzione amministrativa di 25 euro. Oltre i 90 giorni si applicherà il nuovo sistema sanzionatorio relativo all'omessa presentazione, modificato dal 1º gennaio 2016 dal DIgs 158/2015 (si veda la tabella a fianco), rispetto al quale va anche ricordato che - a livello penale - l'omessa presentazione del 770 e il mancato versamento di ritenute superiori a 50mila (dal 22 ottobre scorso) costituiscono un reato sanzionabile con la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi fino a 4 anni.

#### II nuovo 770

Con il recente restyling il 770 si presenta più snello, in quanto tutti i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente/assimilato e autonomo sono stati già trasmessi nel flusso delle Cu.

Il modello perde anche il quadro SS del riepilogo delle ritenute operate, anche esse dichiarate sempre con le Cu. La conseguenza di questi invii separati è che la riconciliazione tra le ritenute operate (esposte nelle Cu) e quelle versate (esposte nel 770) dovrà essere effettuata "extracontabilmente", cioè al di fuori delle dichiarazioni medesime.

Nel 770 rimangono quindi, oltre al frontespizio, solo i prospetti dei versamenti effettuati (quadri ST ed SV), il quadro SX dei crediti maturati ed utilizzati ed il rinnovato quadro SY relativo alle somme erogate a fronte di pignoramenti e non solo.

#### I quadri dei versamenti

I quadri ST ed SV dei versamenti effettuati dovranno come sempre, ma oggi ancora di più, essere la fotografia dei relativi modelli F24.

Gli operatori dovranno solo porre attenzione, come evidenziato nelle istruzioni ministeriali, a non riportare nei prospetti dei versamenti le compensazioni orizzontali o esterne, cioè quelle effettuate in F24 con gli appositi codici tributo utilizzati a credito, considerato che tale utilizzo è visibile dall'agenzia delle Entrate con la delega di pagamento (si veda l'esempio a fianco).

Le eventuali compensazioni interne effettuate nei primi mesi del 2015, e cioè prima che l'Agenzia fornisse con la risoluzione 13/E del 13 febbraio 2015 i nuovi codici tributo da utilizzare a credito in F24, continueranno a essere esposte nei quadri ST ed SV nelle colonne degli utilizzi a scomputo (colonna 4) c/o di quelli dei versamenti in eccesso

Come precisato dalle Entrate nella risoluzione 7/E del 28 gennaio scorso, nessuna sanzione sarà comminata ai sostituti d'imposta che hanno utilizzato i crediti secondo le vecchie modalità di compensazione interna fino al periodo di competenza di marzo 2015.

#### Il quadro dei crediti

Il quadro SX da quest'anno include anche i crediti utilizzati in compensazione esterna, che dovranno essere esposti sia come crediti maturati (dettagliatamente esposti nel rigo SX1 nonché riepilogati nella colonna 4 dell'SX4) che come crediti utilizzati (nuova colonna 5 del rigo SX4).

La novità di esporre anche le compensazioni orizzontali discende dal fatto che dal 1º gennaio 2015, come previsto dall'articolo 15 del DIgs 175/2014, questa è la generale modalità di utilizzo di tutti i crediti afferenti a ritenute ed addizionali, cioè quelli da rimborso da 730 e quelli derivanti da versamenti in eccesso, inclusa la restituzione di conguagli a credito di fine anno e/o fine rapporto.

Nonostante l'utilizzo in F24, come chiarito dall'Agenzia nella circolare 31/E/2014 e nella risoluzione 73/E/2015, questi crediti sebbene di importo annuo superiore a 15mila euro, non comporteranno per il sostituto l'obbligo di richiedere il nuovo visto di conformità introdotto dal 2015 dall'articolo 35 del Dlgs 241/1997 (da evidenziare nel frontespizio).

Sebbene non specificato nelle istruzioni, si ritiene che in caso di utilizzo nel corso del 2015 della sola compensazione esterna, non sia altresi più necessario dare conto nei righi da SX5 ad SX30 della compensazione tra enti impositori diversi, in quanto l'amministrazione finanziaria è autonomamente in grado di ricostruire i crediti spettanti ed utilizzati attraverso i modelli F24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di Nevio Bianchi Barbara Massara

H Sole 24 Ore Junedi 04 LUGLIO 2016

Procedura. Fissati i requisiti al di sotto dei quali le ragioni del verdetto sono mancanti

# Dalla Cassazione lo standard per le motivazioni di merito

Il contenuto minimo include fatti di causa, norme e precedenti

Sintetica ma precisa, succinta ma non laconica. Soprattutto capace di far riconoscere in maniera chiara e in forma breve le ragioni della decisione. Queste sono le caratteristiche che le motivazioni delle sentenze dei giudici di merito devono avere secondo i giudici di legittimità che le devono controllare. Con la pronuncia 11508 del 3 giugno scorso, la sezione lavoro della Cassazione (presidente Bronzini, relatore Doronzo) stila un vero e proprio protocollo per i giudici di merito, indicando i contenuti minimi essenziali della motivazione, senza i quali si deve considerare solo apparente, e quindi

L'occasione è data da una controversia tra una lavoratrice e l'Inps circa la riliquidazione dell'indennità agricola di disoccupazione. Il tribunale aveva accolto la domanda della donna rideterminando l'indennità con riferimento al salario medio convenzionale degli operai agricoli a tempo determinato della sua provincia,

La decisione era stata confermata dalla corte di appello. Respingendo l'impugnazione proposta dall'Inps, i giudici di secondo grado avevano scritto di condividere «l'esame della normativa» effettuato dal tribunale e di riportarsi alla più recente giurisprudenza della Cassazione, senza tuttavia citare i precedenti.

Ma la sentenza di appello non ha convinto i giudici di legittimità che l'hanno annullata con rinvio per nuovo giudizio, considerando meramente apparente la motivazione così formulata. La Cassazione spiega che il dovere di motivare è imposto al giudice dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione e discende anche anche dall'articolo 6 della Cedu che prevede il diritto a un equo processo.

La motivazione è una delle garanzie dell'equo processo, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto, come ha anche affermato la Corte costituzionale (sentenza 349/2007). Solo la motivazione può rendere pubbliche le ragioni della decisione maturate nel segreto della camera di consiglio. Per questo il giudice di merito deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia.

La sentenza della Cassazione fissa dei passaggi imprescindibili per una corretta redazione della motivazione da parte dei

Anzitutto essa deve contenere la succinta esposizione di fatti di causa. Il giudice deve indicare quali sono gli elementi fattuali dedotti, accertati e comunque presi in esame per descrivere la fattispecie concreta e per sussumerla nella fattispecie astratta descritta e disciplinata dalla legge. La Cassazione censura il fatto che i giudici non abbiano riportato la qualifica della lavoratrice, la misura del salario reale, l'eventuale diversa misura prevista dalla contrattazione collettiva e il salario medio convenzionale. Mancano quindi i cardini fattuali su cui ricostruire il percorso argomentativo.

La motivazione deve poi esplicitamente citare la fonte normativa cui si fa riferimento per la soluzione della controversia. La Cassazione ribadisce che è ammessa la motivazione "per relationem" ma la sua completezza e logicità va giudicata sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si fa rinvio.

A sua volta il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione. In sostanza, l'atto richiamato deve essere indicato in maniera precisa in modo che per la parte sia agevolmente rintracciabile e conoscibile. Se il giudice dell'appello poi fa rinvio alla sentenza del giudice di primo grado, deve comunque evidenziare le ragioni di critica proposte da chi l'ha impugnata e deve esprimere, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti. Non è ammessa, insomma, una mera adesione che non consenta di capire perché le ragioni di critica proposte dell'appellante non hanno convinto il giudice.

La Cassazione ha inoltre ribadito che i principi di economicità e di ragionevole durata del processo giustificano la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale. Ma ha aggiunto che ciò potrà valere a condizione che la parte non le contesti con argomenti nuovi. In tal caso vanno offerte nuove risposte. Oppure va evidenziata la ragione per la quale in realtà quegli argomenti non si possono considerare nuovi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanbattista Tona

SOCIETÀ 3.0

# Il fallimento può chiudere ma deve gestire i processi

Gli ultimi provvedimenti legislativi di riforma della legge fallimentare sembrano rispondere all'objettivo prioritario di velocizzare la procedura concorsuale. Il decreto legge 59 del 2016 (DI banche) e il decreto legge 83 del 2015 (mini riforma della legge fallimentare) rispondono all'esigenza di rendere più efficiente e rapida l'attività del curatore e di ridurre la sua discrezionalità. In questa logica va letta la modifica dell'articolo 118 della legge fallimentare, dedicato alla chiusura della procedura, operata dal DI 83 del 2015.

La riforma consente, nell'ipotesi in cui sia stata compiuta la ripartizione dell'attivo, di chiudere il fallimento in presenza di giudizi pendenti. Al contempo, per evitare la prosecuzione illimitata dei giudizi rimasti aperti, con la conversione in legge del DI 83 del 2015, il legislatore ha riformato gli articoli 43 e 169 della legge fallimentare, prevedendo un regime di "priorità" per quei giudizi che, pur non impedendone la chiusura, traggono origine dalla procedura concorsuale. Questa corsia preferenziale riguarda non solo i giudizi di immediata "derivazione" dalla procedura di fallimento o di concordato preventivo, ma anche quelli, sia di natura di cognizione che di esecuzione, in cui una delle parti sia comunque rappresentata da una procedura concorsuale. La possibilità di chiusura del fallimento in presenza di giudizi è espressamente limitata all'ipotesi in cui sia stata completata la ripartizione dell'attivo.

Tuttavia, la disposizione sembra che si possa estendere anche al caso in cui il fallimento non abbia attivo, o se questo non sia sufficiente al pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura (articolo 118, comma 1, n. 4, legge fallimentare). E ciò perché la realizzazione di un eventuale attivo potrebbe essere proprio l'effetto, e la conseguenza, di giudizi attivati dal curatore e ancora pendenti al momento della chiusura della procedura.

L'articolo 120, comma 5, della legge fallimentare prevede poi che in caso di chiusura in pendenza di giudizi, il curatore e il giudice delegato restino in carica con funzione limitata, ovvero per garantire la definizione degli stessi giudizi. Essi operano, pertanto, in regime di prorogatio, e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 121 della legge fallimentare per l'ipotesi di riapertura del fallimento. Di contro, con la chiusura formale cessano le funzioni del comitato dei creditori, che sono attribuite al giudice delegato. Le somme acquisite dal fallimento a chiusura dei giudizi rimasti aperti devono essere oggetto di un riparto supplementare, a opera del curatore. Tali disponibilità, nonostante il fallimento risulti formalmente chiuso, non potranno costituire oggetto di pretese da parte dei creditori. Inoltre, la ripartizione delle somme acquisite successivamente dal fallimento chiuso per mancanza di attivo, e che siano tali da soddisfare, sia pure parzialmente, i creditori, consentirà di far decorrere i termini per ottenere, da parte del fallito persona fisica, il provvedimento di esdebitazione. Con la precisazione che i requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari a conseguire il beneficio dovranno essere posseduti dal fallito al termine del riparto supplementare. Nonostante nulla la riforma dica sul punto, sembra evidente che il compenso del curatore, normalmente parametrato all'attivo e al passivo accertato alla chiusura del fallimento, debba calcolarsi solo all'esito del riparto supplementare e, dunque, tenendo conto delle sopravvenienze.

In sostanza, come si evince dalle norme, il contenuto innovativo della chiusura della procedura in pendenza di giudizi, appare limitato. Alla chiusura formale del fallimento, infatti, non corrisponde la sostanziale cessazione degli effetti del procedimento. Anzi, la gran parte dei diritto soggettivi rimane intimamente connessa all'estinzione dei rapporti pendenti. Così la soddisfazione dei creditori, la cessazione delle funzioni degli organi della procedura, l'esdebitazione del fallito trovano il loro esito definitivo solo a seguito della ripartizione supplementare.

Rimane il fatto che chiudere anticipatamente il fallimento sembra rispondere più ad esigenze di natura statistica che sostanziale. La vera ragione ispiratrice della riforma sembra potersi individuare nella necessità di contenere i tempi medi delle procedure concorsuali e, con essi, i risarcimenti conseguenti alla violazione delle norme, nazionali ed europee, sulla ragionevole durata del processo.

Docente di diritto commerciale dell'Università di Foggia e componente del comitato scientifico Igs © RIPRODUZIONE RISERVATA Sergio Locoratolo

Il Sole 24 Ore Junedi 04 LUGLIO 2016

Linee guida Anac. Le istruzioni per gli affidamenti con l'offerta più vantaggiosa

# Negli appalti valutazioni «soggettive»

L'affidamento di appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa comporta la definizione dettagliata di criteri, subcriteri e parametri motivazionali, connessi all'oggetto dell'appalto e al suo ciclo di vita.

Il documento contenente le linee-guida dell'Anac attuative dell'articolo 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (ora sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari) fornisce una serie di indicazioni operative, che le stazioni appaltanti sono chiamate a utilizzare per sviluppare correttamente i processi valutativi delle offerte con l'approccio multicriteriale.

L'impostazione dei criteri di valutazione della parte tecnico-qualitativa può essere definita tenendo conto anzitutto degli elementi proposti dall'articolo 95, comma 6, rispetto ai quali l'Anac evidenzia la rilevante novità posta dalle direttive comunitarie e dal Codice. Nella valutazione possono essere infatti presi in esame profili di carattere soggettivo qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

Le stazioni appaltanti devono tener conto anche dei criteri ambientali minimi (Cam) prevedono l'attribuzione di punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dagli stessi Cam con riferimento alle specifiche prestazionali e alle condizioni di esecuzione definite nel capitolato speciale e nello schema di contratto,

L'Anac evidenzia che il set degli elementi da sottoporre a valutazione può includere anche criteri premiali legati al rating di legalità (valutando però se le imprese del settore dell'appalto ne siano dotate), all'impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull'ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione (inserendo nei criteri elementi che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate).

In relazione ai criteri e i suberiteri, le stazioni appaltanti devono specificare nei documenti di gara i criteri motivazionali che guidano la valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Il criterio di attribuzione dei punteggi può essere scelto liberamente dall'amministrazione, ma nelle linee-guida l'Anac propone le soluzioni più frequentemente utilizzate, ossia l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara e il confronto a coppie tra le offerte presentate, effettuato sempre da ciascun commissario di gara. L'autorità disciplina anche la riparametrazione dei risultati della valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta,

rimettendo la scelta sulla sua applicazione (finalizzata al riequilibrio rispetto all'attribuzione del punteggio massimo alla componente economica dell'offerta) alla stazione appaltante.

Le linee-guida consigliano la riparametrazione correlata ai singoli criteri o subcriteri e al risultato finale conseguito dall'offerta per la parte tecnico-qualitativa, ponendosi in controtendenza rispetto alla giurisprudenza più recente, che evidenzia invece la necessità di effettuarla una sola volta.

Sugli elementi economici dell'offerta, l'Anac fa rilevare le criticità dell'utilizzo delle formule con proporzionalità diretta lineare, rimettendo anche in tal caso la scelta del metodo di attribuzione del punteggio alla stazione appaltante, purché tale da consentire l'assegnazione del massimo all'offerta migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero